

Confservizi Cispel Lombardia
Rozzano (Milano)

GARA IN AMBITO COMUNITARIO PER LA FORNITURA DI FARMACI,
PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2020-2021
ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFSERVIZI CISPES LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

**Capitolato speciale per la fornitura di farmaci, parafarmaci e attività connesse, per il biennio 2020–2021, alle aziende e società associate a
Confservizi Cispel Lombardia**

PREMESSO

- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*);
- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- il d.lgs. 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- il dPR 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);
- le Linee guida al codice dei contratti pubblici approvate dall'ANAC;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009;
- la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE*);
- la l. 55/2019 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*);
- il codice civile;
- che i richiami al d.lgs. 50/2016 devono essere sempre intesi come «e successive modifiche e integrazioni»;

e quindi:

- il bando di gara;
- il disciplinare di gara ed allegati;
- il regolamento per l'accesso agli atti amministrativi finalizzato esclusivamente alla presente gara farmaci 2020 – 2021 (l. 241/1990);
- il regolamento sul segreto tecnico e/o commerciale finalizzato esclusivamente alla presente gara farmaci 2020 – 2021;
- il codice etico finalizzato esclusivamente alla presente gara farmaci 2020 – 2021;

è allegato al bando ed al sopraccitato disciplinare di gara il presente capitolato speciale di fornitura.

SOMMARIO

Parte I	OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA, 3	Art. 9. Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali – Penali, 6
Art. 1.	Oggetto della fornitura, 3	Parte V RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI, 6
Parte II	FORNITURE, 3	10. Clausola risolutiva espressa, 6
	2. Le forniture, 3	11. Pagamenti, 7
	3. Modalità delle consegne, 4	12. Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito, 8
Parte III	PRODOTTI NON CONFORMI ED AGGIORNAMENTO LISTINO, 5	13. Prezzi, 8
	4. Rifiuto dei prodotti consegnati, 5	Parte VI ALTRI ASPETTI, 9
	5. Modalità relative all’aggiornamento dei listini e altre modalità, 5	14. Sicurezza, divieti di sospensione della fornitura, spese contrattuali, 9
	6. Dati statistici, 5	15. Legge regolatrice del contratto – Foro esclusivo, 9
	7. Copertura assicurativa, 5	16. <i>Privacy</i> , 9
Parte IV	ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI, 6	17. Norme di rinvio, 12
	8. Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito, 6	

Parte I OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Art. 1

Oggetto della fornitura

1. Il presente capitolato speciale di fornitura (nel seguito: «il capitolato») disciplina la fornitura di specialità medicinali (farmaco etico e generico) e di tutti gli altri prodotti (OTC, prodotti galenici *ex* preconfezionati, prodotti omeopatici ed erboristeria, alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per medicazione, prodotti parafarmaceutici e PMC, cosmetici, sanitari, ecc.) erogabili nel normale ciclo distributivo (nel seguito : «la fornitura» ovvero «i prodotti»).
2. La fornitura è effettuata a favore delle gestioni, delle aziende o società attive nella assistenza farmaceutica riferita al canale al dettaglio, (nel seguito, anche, l’ “Associato” o gli “Associati”, o “la farmacia associata”, o “le farmacie associate” o “la farmacia” o “le farmacie”), aderenti alla procedura comunitaria di cui trattasi adottata da Confservizi Cispel Lombardia (“la stazione celebrante”), le quali hanno conferito mandato a quest’ultima per l’espletamento della cosiddetta gara farmaci 2020 – 2021, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, e aspetti connessi.

Parte II FORNITURE

Art. 2

Le forniture

1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali, farmaci equivalenti e degli altri prodotti presenti nel listino CODIFA e nel tabulato depositato dal singolo operatore economico come da disciplinare di gara.
2. Tutti i prodotti dovranno possedere i requisiti specifici previsti dalla normativa dell’assistenza farmaceutica all’ interno del canale al dettaglio (nel seguito: «di settore»), nonché essere conformi e rispondere alle norme di legge vigenti sul territorio italiano.
3. La consegna dei prodotti oggetto di fornitura sarà eseguita presso le ubicazioni operative delle farmacie associate.

4. La ditta aggiudicataria si impegna a eseguire la consegna anche in caso di variazione della sede o delle sedi delle farmacie associate rispetto a quelle originariamente dichiarate.
5. La ditta aggiudicataria (o il raggruppamento temporaneo aggiudicatario), si impegna ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto del contratto di appalto anche al variare del nominativo dell'Associato a seguito di operazioni di finanza straordinaria, purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo *status* di Associato.
6. I parafarmaci dovranno essere dotati di fustello ottico.
7. La ditta aggiudicataria si impegna ad inserire nella propria gamma merceologica i prodotti “non trattati” entro i tempi tecnici compatibili e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della fornitura. In caso di mancata consegna nei termini previsti, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti prima dell'Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come “non trattati” dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause “sprovvisto”, ovvero “produttore sprovvisto” se non acclarate dal produttore stesso.
8. I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via *web*), in dipendenza del sistema informatico specificatamente in funzione presso le singole farmacie sia mediante comunicazioni telefoniche/*fax*, con indicazione immediata da parte della ditta aggiudicataria dei prodotti “trattati ma mancanti” e relative casuali, senza vincoli per gli ordini successivi.
9. Le relative spese telefoniche e di comunicazione sono a carico della ditta aggiudicataria che dovrà, pertanto, attivare un “numero verde” per la regolazione di detti rapporti.

Art. 3

Modalità delle consegne

1. La ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i prodotti oggetto di fornitura con scadenza non inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi.
2. La ditta aggiudicataria si impegna a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche nelle giornate festive su richiesta degli Associati.
3. La ditta aggiudicataria si impegna a dar luogo alla consegna in serata (*max* ore 19.30) dei prodotti oggetto del contratto di appalto per gli ordinativi effettuati entro le ore 17.00.
4. La ditta aggiudicataria si impegna a dar luogo ad un minimo di due consegne giornaliere, ed a una eventuale terza su richiesta dell'Associato.
5. La ditta aggiudicataria si impegna a informare tempestivamente gli Associati se i prodotti “trattati” risultano mancanti (anche già definiti come prodotti “trattati ma mancanti”) e di provvedere al loro riassortimento e alla relativa consegna entro le 48 ore successive. In caso di mancata consegna, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti prima dell'Iva. Non rientrano tra le cause di forza maggiore: (i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte della ditta aggiudicataria; (ii) eventuali prodotti definiti come “non trattati” dalla ditta aggiudicataria e quindi le cause “sprovvisto”, ovvero “produttore sprovvisto” se non acclarate dal produttore stesso.
6. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso le singole farmacie durante l'orario di apertura delle stesse, salvo ogni diverso perfezionamento con la singola farmacia.
7. La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente all' imballo ed al trasporto e alla conservazione di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, con specifico riguardo a quelli da conservare a temperatura particolare trasportandoli in idonei contenitori termici, come da contratto di fornitura.

8. La ditta aggiudicataria dovrà garantire che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre corrispondenti per caratteristiche alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
9. Le consegne dei prodotti devono essere effettuate nelle mani del direttore di ognuna delle farmacie o di suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta. Tale documento sarà ritenuto valido esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli consegnati.
10. Il controllo della merce e le eventuali evidenze di errori verranno eseguite nelle 48 (quarantotto) ore lavorative successive ed in tale termine di tempo segnalate alla ditta aggiudicataria.

Parte III

PRODOTTI NON CONFORMI ED AGGIORNAMENTO LISTINO

Art. 4

Rifiuto dei prodotti consegnati

1. I prodotti non conformi a quelli ordinati o con scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità degli stessi, accertati dopo la consegna nei termini indicati all'art. 3, verranno rifiutati dalle farmacie e dovranno essere prelevati, accreditati o sostituiti a cura e spese della ditta aggiudicataria, salva la facoltà delle farmacie di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 5

Modalità relative all'aggiornamento dei listini e altre modalità

1. Con cadenza mensile verrà consegnato alle farmacie (a richiesta anche su idoneo supporto informatico) il listino relativo ai prodotti di parafarmaco, specialità da banco e prodotti ricompresi in "campagna promozionale", oltre ad un rapporto dettagliato circa il volume di acquisti, per classe, effettuato da ogni singola farmacia.
2. Eventuali "extra sconti" devono essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce. Rimane fermo l'obbligo di garantire la percentuale di sconto comunque non inferiore a quella dichiarata in sede di offerta.
3. Le singole farmacie possono accedere ad eventuali campagne promozionali ai sensi di legge.

Art. 6

Dati statistici

1. Eventuali stampe a cura della ditta aggiudicataria di tabulati generali, per categoria di prodotto od altri per analisi gestionali, saranno concordati con le farmacie.
2. Alle farmacie dovranno essere fornite informazioni sui nuovi prodotti e su eventuali aggiornamenti legislativi per il settore, riguardanti il periodo di durata del contratto.

Art. 7

Copertura assicurativa

1. L'aggiudicataria dovrà, inoltre, disporre di una copertura assicurativa da responsabilità civile per danni a terzi, cose o persone, per un importo di massimale minimo non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni) di euro per singolo sinistro e per singolo lotto, che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione delle forniture.

Parte IV
ALTRI ASPETTI AMMINISTRATIVI

Art. 8

Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito

1. I documenti di trasporto dei prodotti dovranno essere intestati alla sede amministrativa dell'Associato con l'indicazione del luogo di destinazione delle forniture, cioè ad ogni singola farmacia (come sopra intesa) il cui indirizzo dovrà essere riportato su tutti i documenti di trasporto. La fattura, le note di accredito e di addebito sono intestate alla sede amministrativa dell'Associato.
2. Le fatturazioni dovranno avvenire a fine mese e dovrà essere emessa sempre esclusivamente una fattura per ogni farmacia (come sopra intesa).
3. Tutti i documenti dovranno, in particolare, essere conformi a quanto previsto dalla specifica normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento della fornitura.

Art. 9

Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali - Penali

1. La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto comprese quella la cui esecuzione è stata affidata a eventuali subappaltatori.
2. Le eventuali inadempienze verranno contestate per iscritto mediante PEC o raccomandata A/R da parte delle singole farmacie o da parte di Confservizi Cispel Lombardia su mandato di queste ultime.
3. La ditta aggiudicataria, entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della PEC o raccomandata A/R, dovrà, sempre per iscritto, produrre le relative giustificazioni e rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate.
4. Qualora le controdeduzioni siano ritenute non soddisfacenti, o in caso di mancata presentazione di controdeduzioni nei termini, l'importo della penale sarà pari a n. 5 (cinque) volte il prezzo di vendita netto Iva, salvo non sia stato diversamente previsto, e che sarà comunque trattenuto dalla prima fattura utile. L'ammontare massimo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto biennale stipulato con la singola farmacia (come sopra intesa).
5. Dopo 3 (tre) contestazioni nell'arco del biennio, per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non pervenute e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze, le singole farmacie avranno facoltà di risolvere il contratto mediante preavviso scritto di 30 (trenta) giorni solari consecutivi da effettuarsi con PEC o lettera raccomandata A/R, ai sensi di quanto previsto alle lettere e) ed f) del successivo comma 1 dell' art.10 "*Clausola risolutiva espressa*" del presente capitolato speciale.
6. E' fatto salvo il diritto delle Associate di cui trattasi di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

Parte V
RISOLUZIONE, PAGAMENTI, PREZZI

Art. 10

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) codice civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) comunicazione, da parte della Prefettura interessata, di informazione antimafia interdittiva ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) e s.m.i.;
 - b) apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta aggiudicataria;
 - c) messa in liquidazione della ditta aggiudicataria;
 - d) frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali della ditta aggiudicataria;
 - e) gravi e ripetuti ritardi nelle consegne dei prodotti (“non trattati” ovvero “trattati ma mancanti”) non dovuti a causa di forza maggiore;
 - f) gravi e ripetute difformità dei prodotti e/o delle attività connesse fornite rispetto a quelli ordinati;
 - g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva.
2. Tale risoluzione potrà essere richiesta per una qualsiasi delle suddette violazioni interessanti anche una sola delle farmacie.
 3. Nei casi di risoluzione, la ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per l'Associato di affidare a terzi le forniture in danno della ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte dell'Associato, mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

Art. 11

Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati e attività connesse avverrà, da parte delle singole farmacie, mediante bonifico bancario, con le seguenti modalità:
 - 100% (cento per cento) del totale a 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fine mese, dalla data del ricevimento dell'ultima fattura emessa nel mese, valuta fissa per il beneficiario, a seguito dei documenti emessi e ricevuti con le modalità di cui al precedente art. 8 del presente capitolato;
2. Allo scopo, ed in considerazione delle prescrizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad ogni singola farmacia i dati identificativi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i bonifici relativi alle fatture emesse ed accettate, l'intestazione del predetto conto corrente nonché il nominativo ed il codice fiscale della persona fisica autorizzata per conto della ditta aggiudicataria ad operare su detto conto corrente. Dovrà inoltre essere comunicata ogni eventuale variazione esclusivamente via PEC.
3. Nell'eventualità che aggiudicataria risulti un'associazione temporanea di imprese (ATI) o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), consorzio temporaneo o una rete di imprese (RdI), le prescrizioni di cui sopra, ed in generale tutti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari posti dalla legge in vigore, obbligano tutti i soggetti costituenti l'ATI, il RTI o la RdI.
4. L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce motivo sufficiente per la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta aggiudicataria.

Art. 12

Divieto di cessione del contratto e divieto di cessione del credito

1. È vietata la cessione del contratto di appalto e degli ordinativi. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Associato il diritto di risolvere il contratto, salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
2. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto.

Art. 13

Prezzi

1. I prezzi che verranno considerati saranno quelli riportati dai listini informatici CODIFA, per il farmaco etico e per il farmaco equivalente, sui quali sarà applicato lo sconto offerto di cui al lotto interessato (o ai lotti interessati). Per tutti gli altri prodotti varrà lo sconto fisso sui prezzi di cessione alla farmacia.
2. Il ribasso offerto rimarrà fisso per tutta la durata del contratto, salvo il ribasso sulle specialità medicinali, per le quali lo stesso verrà rinegoziato in caso di variazioni degli sconti *ex lege*.
3. Sulla base delle norme vigenti, la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà essere evidenziata.
4. La ditta aggiudicataria, compreso nel prezzo:
 - si impegna a effettuare le consegne anche al variare della sede o delle sedi delle farmacie;
 - si impegna alla fornitura di cui trattasi anche al variare del nominativo dell'Associato per operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, cessione di ramo di azienda, *et similia*), purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo *status* di Associato.
 - si impegna a fornire i prodotti oggetto di fornitura con scadenze non inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi;
 - si impegna a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche nelle giornate festive su richiesta degli Associati;
 - a richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, si impegna a dar luogo alla consegna in serata (*max* ore 19,30);
 - si impegna a dar luogo ad un minimo di 2 (due) consegne giornaliere, ed a una eventuale terza su richiesta degli Associati;
 - è consapevole che, ai sensi dell'art. 109, del codice dei contratti pubblici, l'Associato può recedere dal contratto e, in particolare, in caso di cessione delle titolarità della farmacia e del connesso impianto, o in caso di concessione a terzi del servizio farmaceutico pubblico di cui trattasi e del connesso impianto;
 - si impegna a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia;
 - si impegna a inserire nella propria gamma merceologica i prodotti "non trattati" entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'assegnazione della loro fornitura;
 - si impegna a informare tempestivamente gli Associati sui prodotti "trattati ma mancanti" e di provvedere al loro riassortimento e relativa consegna entro le 48 ore successive;
 - prende atto e accetta incondizionatamente che in caso di inadempimento dell'obbligo di cui alle due alinee precedenti sarà applicata la penale stabilita nel capitolato speciale di fornitura.
 - considera remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e previsioni contenute nella documentazione di gara e atti/contratti connessi.

Parte VI ALTRI ASPETTI

Art. 14

Sicurezza, divieti di sospensione della fornitura, spese contrattuali

1. La ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs. 81/2008 e s.m.i., all'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, sollevando la Confservizi Cispel Lombardia e gli Associati di cui trattasi da qualsiasi responsabilità in merito.
2. È fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura anche nei casi di appalto scaduto nelle more della diversa aggiudicazione, nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Associato, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

Art. 15

Legge regolatrice del contratto – Foro esclusivo

1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto *master* o dei singoli contratti derivati di fornitura (ovvero specifici) sottoscritti con gli Associati è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 16

Privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti in relazione alla presente procedura di affidamento saranno trattati per le finalità connesse alla gara ed alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
2. Titolare del trattamento dei dati, è Confservizi Cispel Lombardia con sede in Strada 4, Palazzo Q7, Rozzano - e-mail: garafarmaci2020@confservizilombardia.it - PEC: confservizilombardia@peceasy.it - Tel. (+39)0257300000.
3. I dati personali sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
 - per l'affidamento oggetto della presente procedura
 - per la stipula e l'esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.
4. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
5. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
 - necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
 - necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
6. I Dati personali oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000.
- I dati relativi al regolare adempimento di obblighi fiscali, contributivi e previdenziali sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui allo stesso d.lgs. 50/2016) ed al D.P.R. 445/2000.
- Ogni dato personale sarà oggetto di trattamento ai fini dell'adempimento agli obblighi di legge in tema di verifica dei requisiti del concorrente e per la completa tutela e difesa degli interessi di Confservizi Cispel Lombardia e degli Associati in procedimenti giurisdizionali relativi alla medesima procedura di gara.
7. I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:
1. ai soggetti nominati da Confservizi Cispel Lombardia o dagli Associati quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
 2. all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti alla ditta aggiudicataria;
 3. ad ANAC ai sensi dell'art. 1 c. 32 Legge n. 190/2012;
 4. ad Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa, quali gli Uffici Territoriali di Governo ai fini delle verifiche antimafia;
 5. all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
 6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto eurounitario o dal diritto interno.
- I soggetti sopra indicati da 2) a 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.
- La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web di Confservizi Cispel Lombardia e riguarda i dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.
8. Confservizi Cispel Lombardia non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.
9. Confservizi Cispel Lombardia e gli Associati conservano i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.
- I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di Confservizi Cispel Lombardia;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento alla ditta aggiudicataria, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di Confservizi Cispel Lombardia; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

10. L'interessato è titolare dei diritti indicati negli articoli da 15 a 22, GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC di Confservizi Cispel Lombardia: confservizilombardia@peceasy.it.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti da Confservizi Cispel Lombardia e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

11. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy, il cui sito istituzionale è: www.garanteprivacy.it.

12. I dati personali sono conferiti dall'interessato. Confservizi Cispel Lombardia può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

13. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi gravanti su Confservizi Cispel Lombardia.

14. I dati personali potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di accesso da parte di eventuali soggetti controinteressati, nonché da parte degli organi giudiziari e di controllo. Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

15. Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, la ditta aggiudicataria sarà nominata responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del contratto.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione

di efficacia del rapporto contrattuale o per il diverso tempo (anche maggiore) prescritto dalla normativa di riferimento.

La ditta aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da Confservizi Cispel Lombardia.

Art. 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento al bando di gara, al disciplinare di gara, e alla documentazione di gara, nonché alla normativa generale e particolare vigente in materia.

F.to Dott. Giuseppe Viola
RUP